



# CITTA' DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Provincia di Bergamo

Piazza Mater et Magistra, 1

Tel. 035 791343

Fax. 035 790204

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'ISTITUTO DELLE FERIE "SOLIDALI"  
A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL  
COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII**

# INDICE

Art. 1 - Finalità e obiettivi

Art. 2 - Ambito di applicazione, decorrenza e durata

Art. 3 - Criteri, condizioni e modalità

Art. 4 - Riconoscimento delle ferie solidali

Art. 5 - Sicurezza dei dati

Art. 6 - Norme finali

Art. 7 - Entrata in vigore

## **Art. 1 - Finalità e obiettivi**

1. L'amministrazione, nelle more della regolamentazione della materia da parte del Contratto Collettivo Nazionale, attraverso l'adozione dell'istituto delle ferie "solidali" vuole intervenire a supporto dei lavoratori che si trovino nella condizione di assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.
2. L'applicazione del presente Regolamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente ed è teso ad accrescere il benessere organizzativo nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro già avviate presso l'Ente.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il Regolamento si applica a tutto il personale del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in servizio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore
2. Il presente Regolamento resta in vigore sino a regolamentazione della materia da parte del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e/o l'emanazione di nuove normative.

## **Art. 3 - Criteri, condizioni e modalità**

1. I dipendenti del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII possono volontariamente cedere le giornate di ferie maturate fino ad un massimo di 5 giorni complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura da quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire, come previsto dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
2. Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui all'art. 1, ovvero siano genitori di figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, possono avanzare all'Amministrazione la richiesta, reiterabile qualora lo stato di necessità permanga, di utilizzo di "ferie solidali" per un massimo di 10 per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità di cui al precedente art. 1, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.
3. E' prevista la facoltà, per il richiedente delle "ferie solidali", di allegare alla propria richiesta gli eventuali moduli di cessione a titolo gratuito dei giorni di ferie equivalenti compilati da parte di colleghi coinvolti in prima istanza direttamente dall'interessato, sempre per un massimo complessivo di 5 giorni.

4. L'Amministrazione, ricevuta la richiesta dell'interessato senza avvalersi della facoltà di cui al precedente punto 3, rende nota al personale dipendente l'esigenza di "ferie solidali", in forma rigorosamente anonima, e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

#### **Art. 4 - Riconoscimento delle ferie solidali**

1. Sulle basi delle disponibilità pervenute ed allegate alla richiesta di "ferie solidali" o al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione alla richiesta – nel caso di pubblicazione della stessa- una volta effettuate le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si procederà alla totalizzazione dei giorni di ferie equivalenti ceduti, per un massimo di 5 giorni per ogni richiesta, con conseguente caricamento delle giornate aggiunte sul cartellino del dipendente richiedente.

2. Nel caso in cui il numero di giorni offerti sia superiore al numero di giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

3. Una volta acquisite, le "ferie solidali" rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità di cui all'art.3. Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle "ferie solidali" da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità di cui all'art. 3, le stesse ferie torneranno proporzionalmente nella disponibilità degli offerenti.

4. La fruizione delle "ferie solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 5 - Sicurezza dei dati**

1. Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate di "ferie solidali" saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 6 - Norme finali**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

#### **Art. 7 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere della data di esecutività della deliberazione di approvazione.